

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 034/CSA- RIUNIONE DEL 28 settembre 2018

II° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/SAMPDORIA DEL 15.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

Con atto, spedito in data 18.9.2018, la Società U.C. Sampdoria S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Frosinone/Sampdoria del Campionato Serie A TIM, disputatasi in data 15.9.2018, era stata irrogata, a carico della stessa Società, l'ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.C. Sampdoria S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata in quanto il ritardo con il quale la squadra si è presentata in campo, sia nel primo che nel secondo tempo della gara di cui trattasi, non sarebbe ascrivibile a responsabilità della medesima Società quanto al mancato funzionamento del segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei giocatori da parte dell'arbitro, installato nello spogliatoio occupato dalla Sampdoria.

Trattasi di affermazione che non può essere condivisa.

L'articolo 54 delle N.O.I.F. (e non del Codice di Giustizia Sportiva, come erroneamente indicato dalla Società ricorrente) prevede, espressamente, che *“Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara”*; pertanto, le squadre non debbono attendere, per presentarsi in orario in campo, che il Direttore di Gara, o chi per esso, faccia suonare il segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei giocatori, installato nello spogliatoio. Tale dispositivo, sebbene contemplato nell'elenco contenuto nei *“Criteri infrastrutturali”* del Sistema Licenze Nazionali, rappresenta nulla più di uno strumento messo a disposizione del Direttore di Gara per richiamare l'attenzione dei giocatori sulla necessità di prepararsi all'entrata in campo che, da alcuni anni, è stata assoggettata, anche per ragioni televisive, ad un vero e proprio cerimoniale.

Il mancato funzionamento di quest'ultimo dispositivo (che, peraltro, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali di gara), tuttavia, non può essere invocato come ragione che giustificherebbe il ritardo nella presentazione in campo della squadra e che escluderebbe, di conseguenza, la responsabilità della Società in considerazione del fatto che il comma 2 dell'articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari, che il ritardo sia ingiustificato.

A quanto sopra, si aggiunga che il mancato funzionamento del segnale acustico avrebbe potuto giustificare, a tutto concedere, la presentazione in ritardo della squadra della Sampdoria all'inizio della gara ma non anche all'inizio del secondo tempo di giuoco, atteso che la Società ricorrente era ben consapevole del mancato funzionamento del predetto dispositivo acustico, tanto da averlo segnalato al Quarto Ufficiale di Gara che, peraltro, non ha refertato nulla in proposito.

Quanto, poi, all'entità della sanzione, della quale la Società ricorrente chiede una congrua riduzione alla luce di alcuni precedenti (relativi, peraltro, a episodi in cui la ritardata presentazione in

campo si era verificata in una sola circostanza e non all'inizio di entrambi i tempi di giuoco), si evidenzia che anche questa richiesta non può essere accolta atteso che la sanzione di € 5000,00, irrogata dal Giudice Sportivo, appare congrua in ragione della reiterazione, nella medesima gara, del comportamento posto in essere in violazione delle disposizioni federali.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO DEL CALCIATORE PULGAR ERIK ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOVA/BOLOGNA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

Con reclamo in data 24.09.2018, il calciatore Erick Antonio Pulgar ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 45 del 18.09.2018, in relazione alla gara Genoa vs. Bologna del 04.03.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo lo ha squalificato per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara ed in subordine con eventuale addizione di un'ammenda in luogo della terza giornata di squalifica.

Egli sostiene, infatti, di non aver posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato “involontario” e “senza conseguenze lesive”, come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto ed in considerazione di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 28.9.2018, il difensore dell'appellante, richiamati i motivi del ricorso, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La condotta posta in essere dal calciatore Erick Antonio Pulgar nella fattispecie non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., perché il gesto, nello specifico, non è stato volontario, né particolarmente violento e, inoltre, non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario, come riferito e precisato dallo stesso Direttore di Gara, raggiunto telefonicamente nel corso della camera di consiglio.

Pertanto, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, appare, nel caso in esame, inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore che va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come “condotta gravemente antisportiva” perché del tutto priva di quella chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pulgar Erik Antonio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico

Publicato in Roma l'8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESEDINTE
Gabriele Gravina